

Determinazione del Dirigente del Servizio

Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DATA 02 NOV. 2016

N. 294-30437/2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI.

RICHIEDENTE: KREFER SRL

SEDE LEGALE: VIA MORGHEN, 34

10143 TORINO

SEDE OPERATIVA: VIA GIOTTO DI BONDONE, 6/BIS

10092 BEINASCO

P.IVA: 01980130015

POS.: 010155

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- l'impresa è iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, con il n. 332/2012 (di seguito *procedura semplificata*);
- con nota dell'8/06/2016, prott. CMTTo n. 70753/2016 e n. 70756/2016, la società inoltrava istanza, corredata della documentazione del caso, ai fini del rilascio di un atto autorizzativo per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti codificata R12, in aggiunta alle operazioni già eseguite e codificate R13 e R4, su alcune tipologie ricomprese nella suddetta iscrizione;
- in data 26/09/2016 si riuniva la Conferenza dei Servizi per valutare la richiesta presentata;
- con nota prot. n. 118770/LB7/ML del 12/10/2016 veniva trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi in cui erano stati evidenziati anche gli aspetti da integrare;
- con nota prot. n. 76601 del 22/09/2016, la SMAT trasmetteva il parere di competenza dichiarando che *nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta*;
- in data 17/10/2016, prot. CMTTo n. 11975/2016 la Krefer srl inviava la documentazione integrativa.

Considerato che:

- la richiesta non prevede variazioni impiantistiche, di processo rispetto all'attuale gestione né l'integrazione di nuove tipologie di rifiuto, fatto salvo la richiesta di autorizzare l'attività accessoria al deposito come R12, in aggiunta alle operazioni già eseguite e codificate R13 e R4 relative ad una serie di tipologie ora gestite in ambito di *procedura semplificata*;
- l'attuale gestione rifiuti, di cui all'iscrizione al Registro n. 332/2012, verrà solo parzialmente ricompresa nel presente atto. La ditta intende infatti mantenere in *semplificata* i rifiuti di cui ai p.ti 3.1, 3.2, 5.1 e 5.2 del D.M. 5/02/98;
- la Krefer srl risulta in possesso della Certificazione inerente i Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, ed ha conseguito la Certificazione ISO 14001;

- per quanto riguarda i rifiuti di provenienza domestica, l'impresa ha chiaramente espresso la propria intenzione di non ritirarli;
- non sono comunque pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in argomento.

Ritenuto

- di disporre che nel momento in cui assumerà efficacia il presente provvedimento, si procederà alla cancellazione delle tipologie di rifiuto già autorizzate in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e ricomprese nell'elenco di cui alla Sezione 1.
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 150 gg dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- il presente provvedimento è rilasciato nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Visti

il D.Lgs 49/2014;

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;

la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un periodo di dieci anni, dalla data di approvazione del presente atto, la Società

KREFER SRL

sede legale: via Morghen, 34

sede operativa: via Giotto di Bondone, 6/bis

Torino

Beinasco

alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la messa in riserva e recupero [R12, R13, R4] di rifiuti speciali non pericolosi secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 8/06/2016, prott. CMTo nn. 70753/2016 e 70756/2016 e successivamente integrata in data 17/10/2016, prot. CMTo n. 119975/2016 di cui alla **Sezione 0, Elenco documentazione**, dell'**Allegato** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1 (elenco rifiuti autorizzati)**, **Sezione 2 (prescrizioni tecnico gestionali)**, **Sezione 3 (prescrizioni di carattere amministrativo)**, **Sezione 4 (lay out dell'impianto)**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, im pregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
3. Di dare atto che l'iscrizione al Registro n. 332/2012, limitatamente alla gestione dei rifiuti di cui ai CER elencati nella Sezione 1 dell'Allegato, perderà efficacia a decorrere dal momento di acquisto di efficacia da parte della presente determinazione.
4. Di stabilire che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie

prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.

5. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziassero la necessità;


l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

l'approvazione del presente provvedimento, non comportando spesa oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA
Torino 02 NOV. 2016

Il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo Guerrini



Allegato

Sezione 0 – ELENCO DOCUMENTAZIONE

PROGETTO PERVENUTO L' 8/06/2016 PROT. N. 70753 E N. 70756

- ALL. 1 - Istanza
- ALL. 2 - Relazione tecnica.
- ALL. 3 - Visura camerale
- ALL. 4 - planimetria del sito
- ALL. 5 - estratto CTR
- ALL. 6 - estratto PRGC
- ALL. 7 - estratto di mappa.
- ALL. 8 - organigramma
- ALL. 9 - documentazione fotografica
- ALL. 10 - certificato ISO 14001
- ALL. 11 - oneri istruttori e imposta di bollo
- ALL. 12 - piano di bonifica
- ALL. 13 - CPI vigili del fuoco e rinnovo
- ALL. 14 - .procedura emergenze
- ALL. 15 - approvazione piano acque meteo
- ALL. 16 - Impatto acustico 2012
- ALL. 17 - attestazione reg.UE 333
- ALL. 18 - attestazione reg.UE 715
- ALL. 19 - certificato urbanistico 2008
- ALL. 20 - certificato iscrizione CDC RAEE
- ALL. 21 - documento dei rischi

INTEGRAZIONE DEL 17/10/2016, PROT. N. 119975/2016

- ALL. 22 - Documentazione integrativa.



Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI

CER	Descrizione merceologica	Capacità massima deposito (t)	Attività di recupero.	Mov. annua (t/a)	Area di stoccaggio
150101	Rifiuti di carta e cartone	2	R12 R13	500	A
150105					
150106					
191201					
200101					
101112	Rifiuti di vetro	10	R12 R13	500	B
150107					
160120					
170202					
191205					
200102	Scorie di metalli non ferrosi	50	R13	500	C
060902					
100809					
100601					
101003					
100602	Schiumature, granelle e colaticci di rame e sue leghe	20	R13	200	D
100699					
100601					
100202	Scorie di acciaieria	50	R13	500	E
100903					
100201					
110502	Schiumature povere di zinco	5	R13	50	F

CER	Descrizione merceologica	Capacità massima deposito (t)	Attività di recupero.	Mov. annua (t/a)	Area di stoccaggio
110299	Polveri di zinco e colaticci di recupero	5	R13	30	G
100305	Polvere di allumina	5	R13	50	H
110114	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	100	R12 R13 R4 (*)	1.000	L
110206					
110299					
160214					
160216					
200136					
160118	Cavi elettrici provenienti da attività produttive	50	R12 R13	500	I
160122					
160216					
170401					
170411					
170402					
150102	Rifiuti di plastica	50	R12 R13	500	M
160306					
170203					
191204					
020104					
200139					
120105	Paraurti e plance di autoveicoli in plastica	1	R12 R13	100	N
160119					
070213					
101311	Rifiuti di materiali inerti	50	R12 R13	500	O
170101					
170102					

CER	Descrizione merceologica	Capacità massima deposito (t)	Attività di recupero.	Mov. annua (t/a)	Area di stoccaggio
170103					
170107					
170802					
170904					
200301					
030199	Rifiuti di legno	50	R12 R13	500	P
150103					
170201					
191207					
200301					
030105					
200138					
030101					
160103	Pneumatici	1	R13	100	Q

Operazioni R12 intesa come cernita e selezione e, nel caso dei Raae disassemblaggio

()operazione di recupero R4 da riferirsi alle sole componenti in ferro, alluminio, acciaio e rame, effettuata secondo i criteri attestati dalle Certificazioni ex Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013 – cessazione dalla qualifica di rifiuto*

Capacità massima di deposito (t)	449
----------------------------------	-----





Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO - GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

speciali non pericolosi (t)	449
-----------------------------	-----

2. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati a:

- messa in riserva dei rifiuti;
- deposito rifiuti per cui è cessata la qualifica di rifiuto;
- gestione dei rifiuti di cui al presente provvedimento;
- gestione di rifiuti in regime ex art. 216 del D.Lgs 152/06;

3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;

5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante:

- le tipologie di rifiuti stoccati (codice CER),
- lo stato fisico,
- le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

6. i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla Città Metropolitana di Torino;

7. in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:

7.1 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I



- RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
- 7.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - 7.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);
 - 7.4 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
8. i rifiuti di rame, ferro, acciaio e alluminio, derivanti dal disassemblaggio dei Raee, per *cessare dalla qualifica di rifiuto* devono ottemperare a quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013 (nel caso del rame) e del Regolamento UE n. 333/2011 (nel caso di ferro, acciaio e alluminio). Deve inoltre essere redatta la dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici in ottemperanza con quanto previsto rispettivamente dagli art. 4 e 5 dei Regolamenti stessi; la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
 9. per i suddetti rifiuti di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dai citati Regolamenti, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera **all'atto** della cessione dal produttore ad un altro detentore;
 10. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
 11. la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dall'art. 5 del Regolamento UE n. 715/2013 (nel caso del rame) o dall'art. 6 del Regolamento n. 333/2011/UE (nel caso dell'alluminio, ferro e acciaio), rinnovando ogni tre anni il certificato di cui rispettivamente all'art. 5 comma 5 del Regolamento UE n. 715/2013 o art. 6 comma 5 Regolamento n. 333/2011/UE e **trasmettendolo in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento**;
 12. è **fatto divieto** ritirare rifiuti di origine domestica da soggetti privati;
 13. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;

14. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
15. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
16. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
17. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
18. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
19. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011, che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Sezione 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provvedere a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.



